



# **Comune di Scicli**

**(Provincia Regionale di Ragusa)**

**SETTORE SVILUPPO ECONOMICO**

**Allegato A)**

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

**Approvato con delibera consiliare n. 21 del 29/03/2010**

Publicata per 15 giorni all'Albo Pretorio dell'Ente  
con decorrenza dall'11/05/2010

**diventa esecutiva il 20/05/2010**

# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

## ART. 1

### Obiettivi e finalità

Il presente Regolamento disciplina il commercio su aree pubbliche nel territorio del Comune di Scicli secondo i principi stabiliti dalle L.R. n. 18 del 1° marzo 1995, L.R. n. 2 dell'8 gennaio 1996 e successive modifiche ed integrazioni.

Per “*commercio su aree pubbliche*” si intende la vendita di merci al minuto e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o su aree private, delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o no, scoperte o coperte.

Per “*aree pubbliche*” si intendono strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

Per “*posteggio*” si intende la parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione al titolare dell'attività per un periodo di tempo pluriennale (anni 10 L.R. 18/1995 art. 8 comma 9)

Per “*fiera locale*” si intende un mercato realizzato su aree concesse temporaneamente per l'esercizio dell'attività di commercio in occasione di festività locali, sagre o circostanze analoghe, quali iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure, di attività commerciali di specifica tipologia merceologica, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone.

## ART. 2

### Disposizioni generali

1. Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche che comporti, anche temporaneamente, l'occupazione di suolo pubblico di riferimento, dovrà essere rilasciato dall'ufficio competente, un provvedimento contenente le prescrizioni relative a tutti gli oneri ed adempimenti a cui è obbligato il concessionario. Nel provvedimento sarà indicato un termine massimo per l'adeguamento alle prescrizioni date.
2. L'autorizzazione amministrativa dà diritto ad esercitare l'attività, per mezzo di una struttura (fissa o mobile), all'interno dell'area pubblica di riferimento definita posteggio.
3. Gli Organi Tecnici Comunali provvederanno alla delimitazione dei posteggi indicati sulle tavole planimetriche di riferimento fornite in allegato alla normativa.
4. Tale delimitazione, non ha natura vincolante assoluta, in quanto, la possibilità di farla esattamente coincidere con la citata localizzazione dipende dalla natura dei luoghi dell'area pubblica di riferimento. Inoltre per quanto riguarda le dimensioni del posteggio, fatta salva la possibilità di esercizio dell'attività, occorrerà fare riferimento alle oggettive possibilità esistenti.

## ART. 3

### Modalità di svolgimento del Commercio su Aree Pubbliche

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
  - su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale rinnovabile (anni 10 L.R. n. 18/1995 art. 8, comma 9) per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti per tutta la settimana o comunque per almeno cinque giorni la settimana (*mercato giornaliero - tipologia A*);

- su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana (*mercato settimanale - tipologia B*);
  - su qualsiasi area, purché in forma *itinerante (tipologia C)*.
  - su aree concesse temporaneamente in occasione di festività locali, sagre o circostanze analoghe definita *fiera locale* (art. 1 comma 4 lettera f L.R. n.18/1995).
2. L'attività del commercio su aree pubbliche di tipo A e B, è subordinata all'autorizzazione rilasciata dal Dirigente del Settore Sviluppo Economico del Comune di Scicli,
  3. Le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di tipo A e B previste a carattere stagionale vengono rilasciate con le medesime procedure delle autorizzazioni annuali per un periodo pluriennale rinnovabile di 10 anni (art. 8 comma 9 L.R. 18/95), al fine di consentire all'imprenditore commerciale di programmare la propria attività, anche con la previsione di congrui investimenti.
  4. L'autorizzazione per l'attività di tipo C è rilasciata dal Comune dove risiede l'istante. Il titolare di autorizzazione per il commercio itinerante rilasciata da un altro Comune, per esercitare l'attività in forma itinerante nel Comune di Scicli dovrà munirsi di "nulla osta" rilasciato dal Dirigente del Settore Sviluppo Economico di questo Comune, il quale può essere negato soltanto per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse (art. 8 comma 3 L.R. 18/95). Il rilascio della autorizzazione per il commercio itinerante, sussistendo i requisiti soggettivi del richiedente, è atto dovuto in quanto non soggetto a contingentamento.
  5. L'attività del commercio su aree pubbliche in tutte le sue forme è consentita anche ai produttori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, comprese le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi, nonché le società di cui all'art. 1, co. 1094, della legge 27/12/2006, n. 296.

#### **ART. 4**

##### **Procedura e requisiti per il rilascio dell'autorizzazione**

1. La richiesta per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, al Dirigente del Comune ove si intende svolgere l'attività. La stessa domanda, in carta legale, deve essere spedita obbligatoriamente, a mezzo raccomandata, unitamente alla copia di un documento di riconoscimento del richiedente (comma 11 , art. 3 della L. n. 127/97, recepita con la L.R. n. 23 del 07/09/1998). Non è ammessa la presentazione a mano della domanda.
2. Nella domanda il richiedente deve dichiarare:
  - a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità, se trattasi di persona fisica o se trattasi di società di persone, denominazione o ragione sociale e sede legale, codice fiscale e/o partita I.V.A. ed eventuale recapito telefonico;
  - b) possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 del D.Lgs n.114/98;
  - c) possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 della L.R. n. 28/99 (solo per il settore alimentare);
  - d) tipologia e settori merceologici per i quali si intende svolgere la propria attività;
  - e) di non essere titolare di altra autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato;
  - f) di non essere stato titolare di autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato nell'ultimo quinquennio;
  - g) indicazioni sufficienti per la individuazione dell'area ed eventuale preferenza del posteggio che intende occupare, nel caso venga scelta la tipologia A o B.
2. Le domande di rilascio di autorizzazione sono esaminate secondo le disposizioni contenute nell'art. 5, comma 2 e 3 della L.R. n. 18/95 e sue modifiche ed integrazioni e precisamente:
  - secondo l'ordine cronologico di presentazione risultante dalla data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda;

- per domande le cui spedizione è avvenuta nella medesima data, quindi in caso di domande concorrenti, sono tali quelle per le quali il numero dei posteggi disponibili è inferiore a quello delle istanze presentate, al fine del rilascio dell'autorizzazione si osserverà il seguente ordine di priorità:
  - mancanza di titolarità di qualsivoglia autorizzazione per l'esercizio di attività di commercio su aree pubbliche di tipo A e B;
  - avere già ottenuto autorizzazioni rilasciate a qualsiasi titolo dal Comune in anni precedenti, riguardanti l'area oggetto della concorrenza nella disponibilità;
  - maggiore residenza storico-anagrafica nel Comune di Scicli;
  - maggior carico familiare ed in caso di parità della maggiore età del richiedente;
- 4. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 1 comma 2 lettera a) della legge è efficace per il solo territorio del Comune di Scicli ed è rilasciata dal Dirigente del Settore Sviluppo Economico, sentita la Commissione di cui al successivo articolo 22;
- 5. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'art. 1 comma 2 lettera b) della legge è efficace per il solo territorio del Comune di Scicli ed è rilasciata dal Dirigente del Settore Sviluppo Economico, sentita la Commissione di cui al successivo articolo 22;
- 6. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 1 comma 2 lettera c) della legge è rilasciata, sentita la Commissione di cui al successivo articolo 22, dal Dirigente del Settore Sviluppo Economico del Comune di Scicli.
- 7. L'autorizzazione è rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite.
- 8. In occasione di fiere-mercato o sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, il Dirigente del Settore Sviluppo Economico, può concedere autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, come individuate al successivo art. 6.
- 9. Il Dirigente del Settore Sviluppo Economico, che ha rilasciato l'autorizzazione ne dispone la revoca ai sensi dell'articolo 8 comma 11° della L.R. n. 18/95, come modificato dalla L.R. n. 2/96.

## **ART. 5**

### **Silenzio assenso**

1. Il termine massimo per la definizione delle istanze di autorizzazione è di novanta giorni, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. n. 18/95.
2. Trascorso detto termine, in caso di silenzio dell'Amministrazione, le domande si intendono accolte se si riferiscono alle attività di cui all'art. 1 comma 2 lett. c).
3. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) e b) della L.R. n. 18/95 non può essere negata quando sia disponibile il posteggio, per il quale è stata presentata la domanda o, in mancanza, un altro il più possibile simile a quello richiesto.

## **ART. 6**

### **Fiere - Mercato e/o Sagre**

1. Le aree per mercati e fiere locali, fiere-mercato e sagre non fanno parte delle aree in concessione di cui all'art. 1 della legge, e sono stabilite di volta in volta dal Sindaco con il provvedimento di istituzione.
2. Per fiera - mercato o sagra si intende un afflusso nei giorni stabiliti e nelle aree a ciò destinate, di operatori autorizzati ad esercitare l'attività commerciale su aree pubbliche in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
3. Possono essere istituite delle fiere-mercato o sagre anche in occasione di festività locali o circostanze analoghe.
4. L'ampiezza delle aree destinate a fiere/mercati e/o sagre è stabilita dal Sindaco secondo le procedure e le modalità previste per le aree destinate all'attività quotidiana o periodica. In tali aree hanno la precedenza ad esercitare i titolari di autorizzazione di tipologia "c" e fra



questi coloro che hanno il più alto numero di presenze alla fiera o sagra. A parità di condizioni si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

5. L'istanza in bollo, corredata della copia dell'autorizzazione, va presentata almeno 60 giorni prima dello svolgimento della manifestazione. Nel caso di disponibilità residua di posteggi saranno prese in considerazione anche le istanze pervenute oltre tale termine.

## **ART. 7**

### **Durata di validità delle concessioni. Rinnovo**

1. Le concessioni per l'esercizio dell'attività quotidiana (tipo A) e settimanale (tipo B), esercitata annualmente, hanno validità decennale. La predetta durata vale altresì per le autorizzazioni per l'esercizio quotidiano o settimanale dell'attività esercitata a carattere stagionale.
2. Le concessioni per l'esercizio quindicinale dell'attività svolta a Donnalucata e Cava d'Aliga nell'anno solare con esclusione del periodo stagionale, hanno durata limitata a ciascuna giornata di utilizzazione.
3. Le concessioni per l'esercizio temporaneo dell'attività hanno durata limitata al periodo dell'evento (sagra, manifestazioni o simili) che costituisce la motivazione per il rilascio delle richieste ed ottenute autorizzazioni.
4. Per il rinnovo della durata di validità di ciascuna tipologia di concessione va presentata apposita istanza al Comune almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione.
5. L'Ufficio Comunale competente, a seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento, dovrà predisporre il quadro completo di tutte le concessioni esistenti e dare immediata comunicazione agli interessati della data di scadenza delle concessioni di titolarità.
6. Il rinnovo può essere negato per ragioni di ordine pubblico e/o di interesse pubblico, comunque motivate e contenute nella relativa comunicazione all'interessato. Unitamente al provvedimento di mancato rinnovo dovrà essere indicata da parte dell'Ente la nuova localizzazione all'interno del territorio comunale e, comunque, ad una distanza non superiore a 1.000 metri lineari dal sito utilizzato in precedenza.
7. Per tutte le concessioni che, alla data di adozione della presente Disciplina per l'esercizio del commercio su aree pubbliche dovessero risultare scadute, è concessa la facoltà di presentare istanza di rinnovo nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla predetta data di adozione.
8. La mancata presentazione dell'istanza comporta la revoca della concessione e della autorizzazione amministrativa corrispondente.
9. Il rinnovo, inoltre, deve essere negato qualora l'operatore commerciale, che utilizzi l'apposito posteggio, non risulti in regola con i pagamenti inerenti il canone COSAP dovuti al Comune.

## **ART. 8**

### **Decadenza e revoca dell'autorizzazione**

1. La decadenza, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche sono disposte dal Dirigente del Settore Sviluppo Economico, sulla base dell'istruttoria effettuata dal responsabile dell'ufficio commercio:
  - a. Costituisce decadenza dell'autorizzazione:**
    - il caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio;
    - mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività;
  - b. Costituisce motivo di revoca dell'autorizzazione:**
    - cancellazione dal registro tenuto dalla Camera di Commercio;
    - il caso di decadenza della concessione del posteggio;
    - il caso in cui il titolare non si attenga alle prescrizioni di cui al presente Regolamento;
    - il caso in cui vengano meno i requisiti morali e professionali previsti dall'art. 3 della L. R. n. 28 del 22/12/1999.

## **ART. 9**

### **Subingresso e cessione dell'autorizzazione**

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per l'esercizio del commercio su Aree Pubbliche è disciplinato dalla legge 11.6.1971, n. 426 e da quanto prescrive l'art. 2556 del C.C. in merito ai trasferimenti di proprietà o di godimento dell'azienda commerciale.
2. Il trasferimento in proprietà dell'azienda per l'esercizio del commercio è ammesso:
  - a) per atto "tra vivi" redatto da un notaio regolarmente registrato, o scrittura privata con firma autenticata dal notaio e regolarmente registrata, salvo variazioni di legge;
  - b) per causa di morte, a favore degli eredi testamentari o legittimi;
3. Il trasferimento dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduto dal dante causa.
4. Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne una o più. Il trasferimento può essere effettuato solo insieme al complesso dei beni ed attrezzature, posteggi compresi, per mezzo del quale ciascuna di esse viene utilizzata. Non può essere oggetto di atti di trasferimento l'attività corrispondente ad una o più delle tabelle merceologiche possedute.
5. E' vietata la cessione a terzi del posteggio se non con l'azienda. In contravvenzione l'operatore decade immediatamente dalla concessione, senza nulla pretendere.
6. Ai sensi dell'art. 2557 del C.C. viene inibita la presenza per un periodo di cinque anni all'operatore cedente nel medesimo mercato di appartenenza.

## **ART. 10**

### **Concessione del posteggio**

1. Gli operatori che intendono ottenere un posteggio nel mercato, devono presentare domanda, in carta resa legale, diretta al Dirigente del Settore Sviluppo Economico per raccomandata in ottemperanza a quanto previsto all'articolo 4 del presente Regolamento, a tal uopo l'ufficio predisporrà apposita modulistica.
2. La concessione del posteggio ha la durata di dieci anni e può essere rinnovata su istanza presentata dal concessionario tre mesi prima della scadenza.
3. In seno al mercato settimanale, il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della concessione, è prioritariamente assegnato, per la durata del periodo di non utilizzazione, ai soggetti che abbiano l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) (itineranti) della L.R. 1 marzo 1995 n. 18, ed avviene, ai sensi dell'art.8, comma 7, della L.R. n.18/1995, a sorteggio, da effettuarsi in presenza degli aspiranti, di due o più operatori del mercato e del personale di vigilanza ivi in servizio, per delega permanente del Segretario Comunale al Settore della Polizia Municipale, in luogo ben noto e precisato a tutti coloro che sono interessati al sorteggio. Il sorteggio sarà immediatamente sospeso qualora, dovessero verificarsi gravi episodi, prontamente segnalati dal personale addetto al controllo annonario, che possano arrecare turbativa all'ordine pubblico.
4. Ogni sei mesi l'Amministrazione renderà pubblica, tramite affissione all'Albo Pretorio, la disponibilità dei posteggi eventualmente rimasti liberi nei mercati (o per rinuncia o per decadenza o revoca). Gli stessi decorsi *quarantacinque* giorni dalla pubblicazione saranno messi a concorso con apposito bando dopo gli eventuali adempimenti previsti dal successivo articolo 14.
5. L'assegnazione dei posteggi sarà effettuata sulla base delle graduatorie formulate, per settori omogenei, ed approvate con apposita determina dal Dirigente del Settore Sviluppo Economico sentita la Commissione di cui all'art. 22, con i criteri stabiliti dall'art. 4 del presente Regolamento ed eventualmente con l'aggiunta di ulteriori criteri da definire nel bando medesimo.
6. Le graduatorie di cui al precedente comma hanno validità permanente e saranno aggiornate d'ufficio sia per quanto riguarda le cancellazioni per qualsiasi causa che per le nuove

domande di iscrizione. Le graduatorie di cui sopra nonché le successive variazioni, saranno pubblicate all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

7. Avverso le medesime gli interessati potranno produrre ricorso in opposizione al Dirigente del Settore Sviluppo Economico del Comune di Scicli che deciderà, sentita la Commissione di cui all'art. 22 del presente regolamento, entro i successivi 30 giorni, adottando la determina conseguente.
8. La citata determinazione sarà notificata sia al ricorrente che a quanti venissero ad assumere, nella nuova graduatoria, un diverso ordine.
9. Costituisce condizione di concessione del posteggio l'assunzione da parte dell'operatore dell'onere di lasciare giornalmente l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa i rifiuti prodotti.

## **ART. 11**

### **Rappresentanza nell'esercizio del commercio**

1. I commercianti su aree pubbliche possono essere rappresentati da altra persona nel rispetto delle norme vigenti in materia.
2. La persona che assume la rappresentanza deve avere sempre in originale l'autorizzazione amministrativa nel posto di lavoro e mostrarla alla forza pubblica, se richiesta.

## **ART. 12**

### **Decadenza e revoca della concessione del posteggio**

1. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di revocare o sospendere le concessioni per l'occupazione del suolo pubblico per motivi di pubblico interesse, incolumità e sicurezza pubblica.
2. La concessione del posteggio decade, oltre che contestualmente alla revoca dell'autorizzazione amministrativa anche:
  - a) a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività, compreso quanto forma oggetto delle disposizioni generali relative alla concessione dell'area del posteggio;
  - b) per cessione dell'uso, anche temporaneo, del posteggio assegnato ad altri non avente titolo ad occuparlo;
  - c) quando il titolare non abbia utilizzato il posteggio, **senza giustificato motivo**, per un periodo complessivamente superiore a tre mesi (tredici giornate per ogni mercato settimanale) nell'arco dell'anno solare, ai sensi del comma 2 dell'art. 14 della legge. Nei casi di attività stagionale, il periodo di mancato utilizzo senza giustificato motivo, del posteggio assegnato è ridotto in proporzione al periodo di validità indicato nell'autorizzazione. Non sono considerate assenze valide al predetto effetto quelle dovute a malattia, gravidanza e servizio militare che siano state **tempestivamente** giustificate e documentate nonché le assenze per ferie. Il concessionario del posteggio che debba assentarsi per ferie o altro importante motivo, deve presentare comunicazione all'Ufficio Commercio almeno **cinque** giorni prima. Il periodo di ferie considerato dall'Amministrazione Comunale è quantificato in quattro settimane, ovvero per quattro edizioni del mercato settimanale. Le giustificazioni delle assenze per malattia (certificazione medica) dovranno pervenire all'Ufficio Commercio entro e non oltre il termine di **cinque** giorni dalla data dell'assenza, al fine di eliminare comportamenti illegittimi ed assenze di comodo. Le assenze devono essere rilevate da apposito verbale redatto in duplice copia dagli organi preposti alla vigilanza, di cui una copia dovrà essere inviata mensilmente all'Ufficio Commercio.
3. Accertato uno dei motivi indicati al comma precedente la decadenza è immediata e la comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevuta, inviata all'operatore, che, entro trenta giorni dal ricevimento, è tenuto a produrre eventuali giustificazioni o memorie difensive.
4. I concessionari che incorrono nella decadenza della concessione non hanno diritto a restituzione di tasse né ad indennizzo alcuno.

5. Nella comunicazione di decadenza della concessione deve essere indicato un termine entro cui il concessionario decaduto deve rimuovere tutte le strutture presenti sul posteggio. Superato tale termine il Comune provvede alla rimozione di quanto abbandonato sul posteggio, senza alcuno indennizzo per il concessionario decaduto. Il Comune eserciterà azione di rivalsa delle spese sostenute a tal fine nei confronti dei concessionari decaduti.
6. La sospensione può avere la durata da un minimo di quattro ad un massimo di otto giornate di mercato e verrà comminata, dietro relazione degli agenti della squadra annonaria per le violazioni commesse dagli operatori agli articoli 11- 23 - 25 - 26 - 27 - 28 e 32 nonché di qualsivoglia violazione al presente regolamento che non sia diversamente sanzionabile dalla legge o da altre leggi specifiche.
7. La recidiva per tre volte nella sospensione, comporta l'adozione del procedimento di revoca della concessione del posteggio.
8. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di attività stagionali, il periodo oltre il quale si verifica la decadenza della concessione è ridotto **secondo il rapporto di un quarto**.
9. Periodi di assenza per malattia superiori a tre mesi possono essere consentiti solo se comprovati dalla Azienda Sanitaria Locale di appartenenza del concessionario, con certificazione da presentarsi all'Ufficio Commercio, che provvederà ad informare gli organi preposti alla vigilanza.
10. L'ufficio comunale competente, accertata l'assenza e quindi il mancato utilizzo nei termini sopraindicati, dichiara automaticamente decaduta la concessione e la comunica immediatamente all'interessato unitamente alla revoca dell'autorizzazione relativa.
11. In caso di eliminazione del posteggio il Comune contestualmente concederà altro posteggio di analoga superficie ed ubicato in area per quanto possibile, di gradimento dell'operatore.

#### **ART. 13**

##### **Conservazione del posteggio**

1. L'operatore che non ha utilizzato il posteggio per giustificati motivi tempestivamente documentati ha diritto alla conservazione del posteggio.
2. Il posteggio è conservato per:
  - prestazione del servizio militare;
  - gravidanza e puerperio;
  - malattie ed infortuni;
  - ferie non superiori ad un mese per anno solare;
3. Nei casi di cui ai punti precedenti, la conservazione del posteggio dovrà essere richiesta mediante l'invio di istanza al Comune, corredata da idonea certificazione comprovante le motivazioni di assenza, ove possibile, preventivamente e comunque non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza.

#### **ART. 14**

##### **Trasferimento per miglioria e scambio consensuale del posteggio**

1. Qualora in una fiera o mercato esistano posteggi non ancora assegnati, la richiesta del titolare di altro posteggio di trasferirsi in uno di essi è accolta solo se alla data di presentazione, con lettera raccomandata della richiesta non risulti essere stato emesso bando pubblico per l'assegnazione di posteggi liberi.
2. A tal fine, la domanda verrà esaminata secondo l'ordine cronologico di presentazione risultante dalla data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda; per domande la cui spedizione è avvenuta nella medesima data, quindi in caso di domande concorrenti, al fine del rilascio dell'autorizzazione si osserverà il seguente ordine di priorità:

- nel caso di concorrenza tra una richiesta di miglioria ed una nuova richiesta ha priorità la miglioria.
- nel caso di concorrenza tra richieste di miglioria, si applicano i seguenti criteri di priorità:
  - anzianità di autorizzazione amministrativa del posteggio da migliorare;
  - maggior carico familiare;
  - maggior età.
- 3. La presentazione della domanda deve avvenire entro e non oltre trenta giorni a decorrere dalla data della comunicazione dei posti liberi avvenuta ai sensi del comma 4 dell'articolo 10.
- 4. E' ammesso, da parte degli operatori, lo scambio consensuale di posteggio all'interno di ciascun mercato a condizione che la richiesta, sottoscritta da entrambi i richiedenti;

## **ART. 15**

### **Riserva posteggi produttori agricoli**

1. In tutti i mercati il 10 % dei posteggi è riservato ai produttori agricoli che esercitano la vendita diretta dei loro prodotti (art. 8, comma 4, L.R. n. 18/95).
- Possono esercitare la vendita diretta gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, comprese le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi, nonché le società di cui all'art. 1, co. 1094, della legge 27/12/2006, n. 296 che rispettano le seguenti condizioni:
  - vendita di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui alla lettera a), nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del Codice Civile;
  - possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 con cui è fatto divieto ad esercitare l'attività di vendita diretta agli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone ed alle persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
3. L'attività di vendita all'interno del mercato deve essere esercitata dal titolare dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.
4. Gli imprenditori agricoli vendono esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice;
5. L'assegnazione dei posteggi ai produttori agricoli è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande che è quello della data di spedizione della relativa raccomandata, ed, a parità di data, in base alla maggiore anzianità d'autorizzazione.
6. Ciascun operatore può essere assegnatario di un solo spazio per mercato.
7. L'Ufficio Commercio può disporre su segnalazione dei VV. UU. Annonari, tutte le indagini, compresi i sopralluoghi nelle aziende di produzione ovunque ubicate, atte a verificare la rispondenza fra produzione e prodotti posti in vendita.

## **ART. 16**

### **Caratteristiche posteggi**

1. Ciascun posteggio è delimitato da strisce, ed intervallato da uno spazio di ml. 0,50 circa per consentire il passaggio agli operatori e agli utenti.
2. Il tendone di copertura del banco vendita deve avere un'altezza utile dal suolo non inferiore a ml. 2,20 e non superiore a ml. 3,00.
3. Il banco vendita e le relative merci devono essere contenute entro lo spazio assegnato a ciascun operatore e comunque entro le linee di demarcazione.
4. I posteggi hanno una dimensione e una superficie come definite, per ciascun mercato, nelle planimetrie di seguito elencate, che si allegano al presente Regolamento formandone parte integrante e sostanziale, tale da consentire l'utilizzo anche degli autoveicoli attrezzati come punti vendita:
  - **A. C.da Zagarone;**
  - **B. Via Tommaseo;**
  - **C. Via Merano;**
  - **D. Via Cleopatra;**
  - **E. Via Palma di Maiorca.**
5. Ai soli venditori di piante e fiori è consentita l'esposizione a terra della merce e sempre nell'ambito dell'area assegnata.

## **ART. 17**

### **Limite nella concessione dei posteggi**

1. Nessun concessionario può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato, fiera o sagra.
2. Il divieto di utilizzare più di un posteggio contemporaneamente, ai sensi dell'art. 13, comma 5 della l.r. n. 18/95, non si applica:
  - a) a coloro che alla data del 20 marzo 1995, data di entrata in vigore della l.r. 18/95, erano titolari di più posteggi nella stessa fiera o mercato;
  - b) alle società di persone cui siano conferite aziende per l'esercizio su aree pubbliche operanti nella stessa fiera o mercato.
3. Il concessionario ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, nel rispetto delle vigenti norme in materia di igiene e sanità, di legge in genere.
4. Al concessionario che abbia rinunciato alla propria autorizzazione o che abbia trasferito la propria autorizzazione del commercio su aree pubbliche con posto assegnato non può essere concessa altra autorizzazione, nello stesso mercato, se non dopo che siano trascorsi 5 (cinque) anni dalla rinuncia o dal trasferimento della precedente autorizzazione.
5. La concessione, a giudizio insindacabile del Dirigente del Settore Sviluppo Economico, potrà essere oggetto di limitazioni o divieti, per motivi di Polizia Stradale o di carattere igienico sanitario senza che, per questo, l'interessato possa chiedere indennizzi o rimborsi di sorta.
6. Qualora si rendesse necessaria una nuova e generale assegnazione dei posteggi, questa avverrà mediante convocazione degli operatori presso l'Ufficio Commercio secondo l'ordine cronologico di anzianità di assegnazione di posteggio ai mercati, per scegliere il posteggio dando priorità di scelta ai residenti di questo Comune che sceglieranno sempre seguendo l'ordine cronologico di anzianità di assegnazione di posteggio ai mercati.

## **ART. 18**

### **Dislocazione dei posteggi**

1. Nell'ambito dei mercati o delle fiere i posteggi sono dislocati dal Dirigente del Settore Sviluppo Economico secondo quanto disposto dall'art. 11 della l.r. 18/95, sentita la Commissione di cui al successivo art. 22 ed il Responsabile del Servizio di Polizia Annonaria, per esigenze di sicurezza della circolazione, della tutela ambientale e della salute

pubblica e in relazione alla necessità di accesso alla zona interessata dei mezzi di soccorso e di emergenza in genere le corsie tra file di posteggi non potranno essere inferiori a metri 4 (quattro).

#### **ART. 19**

##### **Caratteristiche giuridiche della vendita e della somministrazione di alimenti e bevande**

1. La vendita di alimenti e bevande si ha quando il relativo consumo da parte del cliente avviene senza l'utilizzo di attrezzature (tavoli, sedie, ecc.). Per tale tipo di attività, la struttura mobile all'interno della quale avviene la preparazione degli alimenti e/o la mescita, deve naturalmente rispettare tutti i requisiti igienici stabiliti dalla legge in vigore.
2. La somministrazione di alimenti e bevande si ha invece quando l'operatore commerciale può effettuare oltre alla preparazione degli alimenti e/o bevande, anche il relativo servizio di somministrazione utilizzando attrezzature (tavoli, sedie, etc.) comunque collocate all'interno dell'area pubblica concessa dall'Ente. In questo caso, per l'esercizio dell'attività indicata occorre utilizzare una struttura fissa, che dovrà soddisfare tutti i relativi requisiti stabiliti dalle norme del presente Regolamento nonché essere fornita della relativa certificazione sanitaria rilasciata dall'Organo competente.

#### **ART. 20**

##### **Caratteristiche delle strutture per l'esercizio dell'attività.**

1. Le strutture non mobili, utilizzate dagli operatori commerciali, devono essere realizzate in maniera tale da poter essere rimosse senza essere abbattute.
2. L'esercizio dell'attività, vincolato alla realizzazione di particolari strutture (chioschi), previste nel caso di esercizio quotidiano riguarda:
  - la vendita di generi di ortofrutta;
  - la somministrazione di alimenti e bevande;
  - la vendita di fiori ed articoli cimiteriali;
3. In ciascun posteggio di qualsivoglia area, fermo restando il rispetto delle norme di viabilità, qualora si renda necessario un adeguamento alle norme igienico-sanitarie, è consentito un ampliamento della superficie fino ad un massimo del 15% (quindici per cento) in più rispetto alla superficie stabilita.
4. La presente disciplina si applica sia nei confronti degli attuali titolari di autorizzazioni amministrative che da parte di coloro che dovessero ottenere dette autorizzazioni in data successiva all'adozione del presente Regolamento.
5. La Giunta Municipale, su proposta del Settore Urbanistica, nel termine perentorio di giorni 45 (quarantacinque) dalla data di adozione della Disciplina Comunale per l'esercizio dell'attività emanerà una delibera che dovrà prevedere, le strutture-tipo di cui al precedente comma 2, prevedendo, altresì, tutti gli aspetti edilizi, costruttivi, i materiali da utilizzare, la colorazione, l'ampiezza dell'area che l'impianto potrà occupare e quant'altro previsto dalle vigenti norme.

#### **ART. 21**

##### **Esercizio dell'attività del commercio itinerante**

1. L'attività in forma itinerante è soggetta alla seguente disciplina, giusta art. 9, comma 2, della L.R. n. 18/95.
2. I titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 2 comma 4 della Legge Regionale 1 marzo 1995, n. ° 18 e il produttore agricolo che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, non possono sostare nello stesso punto ***per più sessanta minuti al giorno***. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste possono essere effettuate solo in punti che distino fra di loro ***non meno di quattrocento metri***.
3. Non è consentito all'operatore:

- disporre i beni posti in vendita, sulla sede stradale essendo consentita la sola sosta con il mezzo impiegato per l'esercizio dell'attività.
  - sostare in prossimità di crocevia ed arrecare intralcio alla circolazione.
4. E' fatto divieto di richiamare gli acquirenti con megafoni, altoparlanti e altri mezzi di amplificazione sonora.
  5. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, nel territorio del Comune per gli esercenti provvisti di autorizzazione rilasciata da altri Comuni, è subordinato al rilascio del nulla osta previsto dal comma 8° dell'art. 2 della L.R. 18/95.
  6. Attesa l'assenza di discrezionalità nella concessione del sopraddetto nulla osta esso è da intendersi soggetto alla disciplina prevista dall'art. 19 della legge 241/90 e della L.R. 10/91 che ne stabilisce le modalità di applicazione nel territorio della Regione Siciliana.
  7. L'operatore che intende ottenere il nulla osta dovrà formulare apposita istanza a mezzo raccomandata A.R. almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'attività nel territorio comunale, indicando nella stessa gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza, il tipo di veicolo da utilizzare nonché il periodo per il quale è richiesto il nulla osta.
  8. Il nulla osta rilasciato dal Comune avrà validità per il tempo in esso indicato e dovrà inoltre contenere le condizioni di tempo e di luogo stabilite dal Sindaco nonché le eventuali limitazioni e gli eventuali divieti di cui al comma 3° dell'art. 8 della legge 1 marzo 1995 n° 18.
  9. Ai sensi e per gli effetti del c. 4 dall'art. 2 della legge 18/95, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività su qualsiasi area purché in forma itinerante abilita anche alla vendita al domicilio dei consumatori, previa esibizione di apposito tesserino conseguito secondo le modalità previste dall'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n° 426 come modificato e regolamentato dall'art. 20 della L.R. 28/99.
  10. Con apposita Ordinanza il Sindaco potrà porre limitazioni e divieti all'esercizio del commercio in forma itinerante per motivi di viabilità o di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
  11. Gli orari di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante sono determinati in conformità a quanto previsto dall'art. 38 del presente Regolamento.
  12. Per la inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 comma 2 della Legge Regionale 1 marzo 1995, n° 18.
  13. Nelle giornate di mercato previste secondo la normativa comunale, all'interno delle differenti aree del territorio, non può essere svolta ad una distanza inferiore a ml 500 (cinquecento) dalla linea continua che perimetra l'area in cui è previsto lo svolgimento delle relative operazioni di vendita.
  14. Il commercio itinerante è, altresì, vietato in tutte le vie e strade in cui non esista ampio spazio per la sosta del veicolo e degli eventuali utenti senza intralciare la sede di scorrimento ed in tutte le arterie ad intenso traffico veicolare così individuate:

### **Scicli**

Piazza Italia, Via Nazionale, Via San Nicolò, Via F. M. Penna, C.so Umberto, Via Vasco de Gama, Via Colombo, Piazza Mazzini, Via Roma, C.so Garibaldi, Via San Giuseppe, Via Perasso, Via Stazzonai, Via Bixio, Viale I° Maggio, Largo Gramsci, Via Tommaseo, Via Tagliamento;

### **Donnalucata**

Via Sanremo, Via Regina Margherita, Via Miccichè, Viale della Repubblica, Via Perello, Via Pirandello, Via Archimede, Via Casmene, Via Gorizia;

### **Cava D'Aliga**



Viale della Pace, Via Madame Curie, Via Frine, Via Achille Grandi, Via Clelia, Piazza Mediterraneo, Via Paganini, Via Tolstoj, Via Francesca da Rimini, Via Valdo;

### **Sampieri**

Via Carignano, Piazza F. Gioia; Via Miramare, Via Arno, Via S. Elena, Via Brasilia, Via Agira, Via Ognina.

## **ART. 22**

### **Commissione Comunale Commercio Aree Pubbliche**

1. Presso il Comune è costituita una Commissione per il commercio su aree pubbliche che è nominata dal Sindaco, dura in carica quattro anni, ed è così composta:
  - a) dal Sindaco o suo delegato permanente, con funzioni di Presidente;
  - b) dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale, o suo delegato;
  - c) dal Capo Settore Urbanistica, o suo delegato;
  - d) da tre rappresentanti delle organizzazioni del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dalle strutture provinciali territorialmente competenti delle stesse;
  - e) da un rappresentante delle organizzazioni dei coltivatori agricoli diretti maggiormente rappresentative a livello provinciale;
  - f) da un esperto di problemi della distribuzione, scelto fra docenti universitari o di istituti d'istruzione secondaria di secondo grado di materie attinenti al fenomeno distributivo o fra dipendenti pubblici, esperti del settore commerciale in attività.
2. Qualora le organizzazioni in parola non dovessero dare dimostrazione della loro rappresentatività, il Sindaco potrà decidere, autonomamente, con provvedimento motivato.
3. Il funzionamento della Commissione Comunale, per quanto non previsto dal presente articolo, è disciplinato dal Regolamento approvato dalla Commissione Comunale stessa. Tale Regolamento disciplina il funzionamento interno della Commissione Comunale, con particolare riguardo alle modalità di convocazione, alla formazione dell'ordine del giorno, alla validità delle riunioni e delle deliberazioni, alla decadenza dei componenti e alla sostituzione degli stessi.
4. La Commissione Comunale esprime parere entro il termine perentorio di trenta giorni dall'inserimento della richiesta di parere nell'ordine del giorno di lavoro della Commissione. Trascorso tale termine il parere si intende reso positivamente.
5. Le funzioni di segretario della Commissione Comunale sono esercitate da un dipendente in servizio presso il competente Settore Amministrativo.

## **ART. 23**

### **Disciplina generale dei mercati**

1. Tutti coloro che accedono ai mercati di minuta vendita sono soggetti alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia, nonché delle Ordinanze del Sindaco ed alle direttive impartite dagli Agenti Municipali, dagli organi sanitari, e comunque dal personale incaricato della vigilanza dei mercati per quanto riguarda la disciplina, la commercialità delle derrate, l'ordine e la pulizia dei mercati stessi, in osservanza ed in esecuzione delle norme vigenti in materia.
2. La vigilanza circa il rispetto delle norme relative al corretto svolgimento dell'attività nel mercato compete a tutti gli organi di Polizia ed in particolare alla Polizia Municipale.
3. La vigilanza circa il rispetto delle norme igienico-sanitarie, oltre che agli organi di Polizia di cui sopra è demandata all'A.S.P.
4. E' vietato danneggiare, deteriorare o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.

5. Lo scarico ed il carico delle merci deve avvenire in modo da non intralciare l'attività del mercato, i mezzi adibiti al trasporto delle merci e delle attrezzature devono essere rimossi subito dopo l'uso, dell'area di mercato.
6. E' altresì vietato depositare rifiuti presso il posteggio e/o comunque ingombrare lo spazio ad esso adiacente.
7. I contravventori, oltre ad essere passibili di sanzioni pecuniarie amministrative, sono tenuti a risarcire i danni derivanti dagli atti compiuti.
8. Nei mercati è vietato turbare l'ordine e la disciplina dei mercati stessi.
9. E' vietato l'uso di mezzi di riproduzione sonora e di ampliamento di qualsiasi tipo, fatto salvo l'uso di dischi, musicassette, C.D. e similari sempre che il volume sia minimo e tale da non arrecare disturbo.

#### **ART. 24**

##### **Ingresso nei mercati**

1. I concessionari ed i coadiutori possono accedere nei mercati un'ora prima dell'apertura al pubblico e trattenersi fino ad un'ora dopo la cessazione delle vendite per le operazioni di sgombro e pulizia.

#### **ART. 25**

##### **Obblighi dei venditori**

1. I concessionari dei posteggi non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni;
2. I corridoi ed i passaggi per il pubblico debbono essere lasciati liberi per la circolazione dei consumatori e degli altri esercenti.
3. I venditori devono mantenere puliti i propri banchi, le relative attrezzature, l'area di vendita ed i passaggi adiacenti.
4. Ogni posteggio deve essere munito di sacchi a perdere per la raccolta dei rifiuti.
5. I venditori sono tenuti a:
  - mantenere ordinato e pulito il posteggio e gli spazi ad esso adiacenti provvedendo costantemente alla rimozione di tutti i rifiuti prodotti, utilizzando il materiale e le attrezzature messe a disposizione dal Comune;
  - rispettare gli orari di vendita.
6. La merce esposta sui banchi di vendita deve recare l'indicazione del prezzo di vendita, che deve essere scritto in modo chiaro e leggibile, bene esposto alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole qualità delle merci.
7. I venditori di prodotti alimentari che utilizzano bilance devono tenere le stesse ben visibili al pubblico.
8. Le merci scadenti o di qualità inferiore non possono essere coperte con altre di qualità superiore.
9. E' fatto assoluto divieto agli operatori del mercato far maneggiare agli acquirenti le merci che non sono lavabili o suscettibili di cottura.
10. Al Comune è fatto obbligo di predisporre attrezzature adeguate per la raccolta dei rifiuti.

#### **ART. 26**

##### **Ulteriori obblighi dei venditori**

1. Per tutta la durata delle operazioni di mercato è fatto obbligo al titolare del posteggio di esporre al pubblico:
  - concessione del posteggio debitamente registrata;
  - autorizzazione per il commercio relativa al posteggio occupato;
  - ricevuta di pagamento della COSAP.

## **ART. 27**

### **Contegno dei venditori**

1. Nell'attività di vendita devono essere usati da parte dei venditori modi cortesi verso il pubblico e gli organi preposti alla vigilanza.
2. E' vietato recare molestia, richiamare gli acquirenti con schiamazzi, usare parole e compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente concessi, tenere animali nel mercato.
3. E' vietato ostacolare la libertà di contrattazione di intromettersi, senza richiesta di parte, durante dette trattative e di spargere artificiose notizie allo scopo di provocare alterazione di prezzi.

## **ART. 28**

### **Frodi sul peso e sulla qualità**

1. Gli abusi e le frodi a danno dei compratori, sia nella qualità che nella quantità dei generi venduti, comportano azioni penali ed ogni altro gravame, previsto dalle normative.

## **ART. 29**

### **Divieti di vendita**

1. Nei mercati è fatto divieto di porre in vendita prodotti alimentari non conformi alle norme igienico sanitarie, si intendono posti in vendita i prodotti che trovansi nell'area di posteggio.
2. Non possono essere venduti e posti in vendita prodotti non contemplati dall'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale.
3. I prodotti di cui è vietata la vendita sono confiscati.
4. Il venditore non può rifiutarsi di vendere quantità minime di merce.

## **ART. 30**

### **Furti ed incendi**

1. Il Comune non risponde dei furti e degli incendi che si dovessero verificare nei mercati.

## **ART. 31**

### **Divisa dei venditori – Tenuta del posteggio**

1. I venditori debbono indossare abiti puliti e decenti, e possibilmente avere un camice grigio. Chi vende salumi, carni, formaggi, pasta e simili prodotti alimentari deve indossare un camice bianco sempre pulito.
2. Le attrezzature del posteggio, le bilance, i pesi, i contenitori, etc... debbono essere sempre pulite.
3. E' vietato tenere nel posteggio materiali che siano causa di cattivi odori e di esalazioni nocive.

## **ART. 32**

### **Requisiti igienico-sanitari**

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia, sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire la protezione degli alimenti da contaminazioni esterne e la conservazione in maniera adeguata in rapporto alla loro natura e alle loro caratteristiche. È fatto obbligo del rispetto delle Ordinanze Ministeriali e dei Decreti Assessoriali concernenti le caratteristiche dei veicoli utilizzati per il commercio su aree pubbliche.
3. Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari o in aree ad esso contigue. Esso deve essere esercitato nel rispetto delle norme di Polizia Veterinaria e di tutela del benessere degli animali.

## **ART. 33**

### **Tariffe per la concessione del suolo pubblico**

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono quelle determinate dal Regolamento vigente per la COSAP e costituisce corrispettivo dei servizi offerti dal Comune.
2. Il concessionario del posteggio prima del ritiro dell'autorizzazione dovrà provvedere al pagamento degli oneri previsti in relazione all'ampiezza del posteggio e alla ubicazione dell'area.
3. La Polizia Municipale ha il compito di verificare e sollecitare il rispetto del pagamento della tariffa vigente.

## **ART. 34**

### **Pagamento tassa occupazione suolo pubblico**

1. Il Comune, nel termine perentorio di giorni 45 (quarantacinque) dalla data di adozione del Regolamento, provvederà ad una ricognizione completa e puntuale dei pagamenti effettuati da parte degli operatori per l'occupazione dei distinti posteggi.
2. Tale ricognizione dovrà essere, in seguito, effettuata in modo costante e, comunque, ogni sei mesi.
3. A carico degli operatori che dovessero risultare debitori di qualsivoglia somma si provvederà alla relativa notifica con la quale, contestualmente, si comunicherà che l'importo a debito potrà essere saldato nel termine perentorio, massimo, di 1 (uno) anno dalla citata notifica. Il pagamento potrà essere effettuato in unica soluzione o nel numero massimo di 4 (quattro) rate. Il mancato pagamento così come specificato, consentirà al Comune di poter provvedere alla revoca dell'autorizzazione amministrativa già rilasciata.

## **ART. 35**

### **Spostamento di luogo e di data dei mercati**

1. Lo spostamento di luogo dei mercati può essere operato per motivi di pubblico interesse, individuati nella necessità di:
  - rifare strade, piazze, condutture (idriche, fognarie, etc.);
  - assicurare la tutela della sicurezza della circolazione e dell'incolumità pubblica;
  - assicurare il rispetto delle norme del Codice della Strada nonché la possibilità di accesso alle zone interessate dai mercati o fiere locali da parte di tutti i veicoli di soccorso.
2. Lo spostamento di luogo e data di svolgimento dei mercati o fiere locali è deliberato dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione di mercato di cui all'art. 22 del presente Regolamento. Dello spostamento di luogo e/o data del mercato, l'Amministrazione Comunale, dà pubblicità mediante avvisi affissi all'interno del mercato da trasferire, almeno due settimane prima. In ogni caso, restano in vigore le concessioni di posteggio in atto, fatti salvi i provvedimenti di decadenza e revoca dell'autorizzazione, di decadenza della concessione del posteggio, previste rispettivamente dagli artt. 3 e 14 della L.R. 18/95.
3. Il Sindaco per i motivi previsti nel 1° comma qualora essi siano improrogabili ed urgenti è autorizzato a predisporre lo spostamento temporaneo del mercato o parte di esso, allo scopo, sentita l'apposita Commissione di cui all'art. 22 del presente Regolamento, adotta apposito atto con il quale autorizza lo spostamento stesso stabilendone i tempi, le modalità di riassegnazione dei posteggi e quant'altro necessita per la buona riuscita dell'operazione.
4. In ogni caso restano in vigore le concessioni di posteggio in atto esistenti.
5. Nell'eventualità che la giornata di mercato ricada in giorno festivo, il Sindaco previa richiesta degli operatori o delle associazioni di categoria può anticiparne o posticiparne la data qualora non sia già tra le deroghe di cui godono i commercianti a posto fisso;

## **ART. 36**

### **Autorizzazioni stagionali e temporanee**

1. Le autorizzazioni stagionali e temporanee sono disciplinate dalle stesse norme previste per le autorizzazioni a tempo illimitato. Sono considerate stagionali quelle di durata non inferiore a 60 gg. e non superiore a 120 gg. Sono invece considerate autorizzazioni temporanee quelle concesse in occasione di fiere, feste, sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, di durata non superiore a 59 gg.
2. L'autorizzazione stagionale e/o temporanea per esercitare l'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b) della L.R. 18/95 deve essere rilasciata nei limiti dei posteggi esistenti, a soggetti in possesso di autorizzazione amministrativa di cui alla predetta Legge.
3. Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate:
  - in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure, di attività commerciali di specifica tipologia merceologica, nonché nell'ambito di iniziative di animazione culturali, sportive, o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
  - quale momento o strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche o di specifici settori merceologici, fatta salva la possibilità di potere effettuare mercati straordinari.
4. Il rilascio delle autorizzazioni temporanee può essere limitato anche in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa essere compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.
5. Il numero dei posteggi e più in generale degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività così come i prodotti merceologici ammessi ed i termini per la presentazione delle domande sono stabiliti di volta in volta dal Sindaco compatibilmente con le esigenze di viabilità ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione degli specifici progetti di cui all'articolo successivo.

## **ART. 37**

### **Coordinamento delle attività e dei progetti**

1. La condizione preliminare al rilascio delle autorizzazioni temporanee è la presentazione da parte di soggetti privati o la elaborazione da parte del Comune, di specifici progetti nei quali siano quantomeno evidenziati:
  - le finalità dell'iniziativa;
  - gli spazi richiesti e la loro localizzazione;
  - le modalità di organizzazione delle aree di vendita con l'indicazione di tutto quanto necessario per l'esercizio della stessa;
  - l'elenco nominativo degli operatori per la quale si richiede l'ammissione.
2. Il rilascio della concessione per l'occupazione di suolo pubblico equivale ad accettazione del progetto.

## **ART. 38**

### **Orario di vendita**

1. Nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 8, comma 2 e dell'art. 10 della L.R. 01/03/1995, n. 18, il Sindaco stabilisce l'orario di vendita per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. I concessionari di posteggio e i loro coadiutori possono accedere al mercato per l'allestimento delle attrezzature 60 minuti prima dell'orario di inizio della vendita.
3. Le attrezzature devono essere rimosse entro 60 minuti dopo l'orario fissato per la cessazione della vendita ed il posteggio deve essere lasciato libero da ingombri e rifiuti.
4. Gli orari di svolgimento del commercio su aree pubbliche sono uniformati agli orari di svolgimento del commercio in sede fissa stabiliti con apposita Ordinanza Sindacale.

## **ART. 39**

### **Divieti**

1. Nell'ambito del mercato è assolutamente proibita la mediazione, anche se prestata gratuitamente e da sensali autorizzati.
2. E' vietato l'ingresso nel mercato alle persone in stato di ubriachezza, agli accattoni e a quanti, per la loro particolare attività o comportamento, possano arrecare disturbo al regolare svolgimento dello stesso.
3. I concessionari dei posteggi non potranno:
  - a) tenere tende solari eventualmente utilizzate ad altezza non inferiore a m. 2,00 dal piano stradale;
  - b) svolgere attività di vendita con mezzi (carrelli, carrozzine, contenitori vari, etc.) collocati al di fuori e/o eccedenti il limite del posteggio;
  - c) fare uso di mezzi sonori di qualsiasi tipo, tranne che per consentire l'ascolto di dischi, C.D., musicassette, e similari e a condizione che il volume sia minimo e tale da non arrecare disturbo;
  - d) turbare l'ordine pubblico e il regolare svolgimento del mercato;
  - e) tenere materiali infiammabili;
  - f) accendere e provocare fuochi.

## **ART. 40**

### **Vigilanza**

1. Al Corpo di Polizia Municipale è affidata la vigilanza circa il corretto svolgimento del commercio su aree pubbliche ed in particolare accertare:
  - l'avvenuto pagamento dei relativi tributi e in particolare della tassa di occupazione di suolo pubblico;
  - che ogni operatore esponga la propria autorizzazione;
  - le assenze degli operatori nei singoli mercati e quindi il mancato utilizzo del posteggio agli stessi assegnato;
  - che da parte degli operatori la merce venga collocata entro le strisce che delimitano i singoli posteggi, là dove siano indicati.
2. Al predetto organo compete inoltre:
  - la collocazione degli operatori dei mercati all'interno degli spazi loro assegnati;
  - il corretto svolgimento dei mercati nelle aree individuate dagli organi competenti;
  - ogni altro adempimento previsto dalle vigenti leggi in materia e dal presente Regolamento.

## **ART. 41**

### **Sanzioni**

1. Per le violazioni alla disciplina del commercio su are pubbliche si applica la L.R. n. 18/1995 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Chiunque eserciti il commercio su area pubblica senza la prescritta autorizzazione o fuori dal posteggio previsto dall'occupazione o non rispetti le disposizioni sui tempi di sosta e la distanza compresa tra due soste del commercio itinerante, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 154,94 ad Euro 1.549,37 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
3. Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per motivi di viabilità o di carattere igienico-sanitario o per motivi di pubblico interesse, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 103,29 ad Euro 516,46.

4. Chiunque eserciti il commercio su area pubblica con l'esposizione e/o vendita di prodotti non compresi nell'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 154,94 ad Euro 1.549,37 e con la confisca di tutti i prodotti non compresi nell'autorizzazione.
5. Chiunque occupi una superficie maggiore di quella concessa è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 51,65 ad Euro 258,23;
6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, nel caso di ripetute infrazioni dello stesso genere, si applica la sanzione amministrativa nel suo importo massimo;
7. Agli effetti del comma 2 non fa parte delle attrezzature oggetto di confisca, il veicolo che sia utilizzato esclusivamente per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sosta nello stesso posteggio.
8. Agli effetti dei commi 2 e 4 in cui è previsto che si proceda alla vendita o alla distruzione delle merci sequestrate o confiscate, la devoluzione di esse a fini assistenziali o di beneficenza a favore di soggetti aventi o meno personalità giuridica che perseguono tali fini, equivale alla distruzione della merce.

#### **ART. 42**

##### **Norma di rinvio**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le leggi vigenti in materia.

#### **ART. 43**

##### **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il sedicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune.

Sono abrogate tutte le norme in precedenza adottate dall'Amministrazione Comunale e incompatibili con il presente Regolamento.

# INDICE

Art. 1. Obiettivi e finalità	pag. 1
Art. 2. Disposizioni generali	pag. 1
Art. 3. Modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche	pag. 1
Art. 4. Procedura e requisiti per il rilascio dell'autorizzazione	pag. 2
Art. 5. Silenzio – Assenso	pag. 3
Art. 6. Fiere-mercato e/o sagre	pag. 3
Art. 7. Durata di validità delle concessioni. Rinnovo	pag. 4
Art. 8. Decadenza e revoca dell'autorizzazione	pag. 4
Art. 9. Subingresso e cessione dell'autorizzazione	pag. 5
Art. 10. Concessione posteggio	pag. 5
Art. 11. Rappresentanza nell'esercizio del commercio	pag. 6
Art. 12. Decadenza e revoca della concessione del posteggio	pag. 6
Art. 13. Conservazione del posteggio	pag. 7
Art. 14. Trasferimento per miglioria e scambio consensuale del posteggio	pag. 7
Art. 15. Riserva posteggi produttori agricoli	pag. 8
Art. 16. Caratteristiche posteggi	pag. 9
Art. 17. Limite nella concessione dei posteggi	pag. 9
Art. 18. Dislocazione dei posteggi	pag. 9
Art. 19. Caratteristiche giuridiche della vendita e della somministrazione di alimenti e bevande	pag. 10
Art. 20. Caratteristiche delle strutture per l'esercizio dell'attività	pag. 10
Art. 21. Esercizio dell'attività del commercio itinerante	pag. 10
Art. 22. Commissione Comunale Commercio aree pubbliche	pag. 12
Art. 23. Disciplina generale dei mercati	pag. 12
Art. 24. Ingresso nei mercati	pag. 13
Art. 25. Obblighi dei venditori	pag. 13
Art. 26. Ulteriori obblighi dei venditori	pag. 13
Art. 27. Contegno dei venditori	pag. 14
Art. 28. Frodi sul peso e sulla qualità	pag. 14
Art. 29. Divieti di vendita	pag. 14
Art. 30. Furti ed incendi	pag. 14
Art. 31. Divisa dei venditori - Tenuta del posteggio	pag. 14
Art. 32. Requisiti igienico- sanitari	pag. 14
Art. 33. Tariffe per la concessione del suolo pubblico	pag. 15
Art. 34. Pagamento tassa occupazione suolo pubblico	pag. 15
Art. 35. Spostamento di luogo e di data dei mercati	pag. 15
Art. 36. Autorizzazione stagionali e temporanee	pag. 16
Art. 37. Coordinamento delle attività e dei progetti	pag. 16
Art. 38. Orario di vendita	pag. 16
Art. 39. Divieti	pag. 17
Art. 40. Vigilanza	pag. 17
Art. 41. Sanzioni	pag. 17
Art. 42. Norma di rinvio	pag. 18
Art. 43. Entrata in vigore	pag. 18




4

COMUNE DI SCICLI		
Prot. n.	28783	
del	15 OTT. 2009	
Area	Classe	Fasc.

# COMUNE DI SCICLI

PROVINCIA DI RAGUSA

<p>la disciplina comunale per il commercio su aree pubbliche</p>
<p>regolamento normativa</p>
<p>prof. ignazio arrabito</p> 

*Handwritten initials/signature*

COMUNE di SCICLI



LA DISCIPLINA PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE  
PUBBLICHE

AR

progettista incaricato:  
prof. Ignazio Arrabito

## INDICE

Introduzione		pag. 3
<b>Normativa per il Commercio su aree pubbliche</b>		
<b>TITOLO I°</b>		
Articolo 1	Caratteri generali	pag. 5
<b>TITOLO II°</b>		
Articolo 1	Disposizioni generali	pag. 6
Articolo 2	L'esercizio dell'attività a Scicli Centro e a lungi	pag. 6
Articolo 3	L'esercizio dell'attività a Donnalucata e a Playa Grande	pag. 11
Articolo 4	L'esercizio dell'attività a Cava d'Aliga	pag. 15
Articolo 5	L'esercizio dell'attività a Sampieri	pag. 18



  
AR

## Introduzione

La programmazione delle attività di commercio su aree pubbliche riguarda la previsione, da parte del Comune, di un complesso di interventi ritenuti necessari perché tale importante settore commerciale possa offrire un efficiente servizio al pubblico all'interno di un territorio molto vasto, assai articolato per ambiti urbani, ruoli e funzioni qual è quello del Comune di Scicli.

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- a) *su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana. Viene definito uso quotidiano per tutta la settimana l'utilizzazione della superficie concessa per almeno cinque giorni la settimana;*
- b) *su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall'interessato;*
- c) *su qualsiasi area, purché in forma itinerante, con esclusione delle arterie ad intenso traffico veicolare di cui all'art. 10 del Regolamento;*
- d) *su aree da destinare esclusivamente all'esercizio stagionale dell'attività di cui alle precedenti lettere a) e b);*
- e) *su aree concesse temporaneamente per l'esercizio dell'attività in occasione di festività locali, sagre o circostanze analoghe.*

Gli obiettivi cui è informata la nuova programmazione sono quelli di aderire in maniera più puntuale alle esigenze del consumo là dove si manifesta il bisogno, con un'offerta dunque mirata ed appropriata (sia dal punto di vista quantitativo che delle specializzazioni merceologiche che sono previste in vendita). Quanto riferito si lega naturalmente anche alla necessità di soddisfare la domanda di concessioni avanzata da quanti hanno le risorse, i mezzi e la volontà di costruire un progetto di lavoro utile per sé e per la collettività.

Tutto quanto inerente alle implicazioni derivanti dalla natura degli obiettivi enunciati sarà naturalmente "assistito" da una disciplina normativa comunale basata sul rispetto della legislazione regionale di riferimento, nonché di una programmazione delle attività rispettosa di un effettivo governo del territorio. Il previsto sistema di controlli e sanzioni, associato ad una puntuale applicazione della normativa inerente il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni, completa il nuovo percorso tracciato per l'attività del commercio su aree pubbliche.

# COMUNE di SCICLI



## NORMATIVA PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

**Progettista incaricato**  
**prof. Ignazio Arrabito**

**TITOLO I°**  
**Caratteri generali, contenuto e durata**

**Articolo 1**  
**Caratteri generali**

- 1) La presente normativa sostituisce tutte le precedenti adottate dal Consiglio Comunale delle quali costituisce modifiche ed integrazioni.
- 2) Il contenuto della nuova normativa è costituito da due parti:
  - a. La prima conferma od istituisce nuove aree per l'attività di commercio su aree pubbliche, il numero dei posteggi e delle autorizzazioni, le frequenze temporali, i generi merceologici che potranno essere offerti in vendita;
  - b. La seconda è costituita dal regolamento, che disciplina le modalità in ordine all'esercizio dell'attività, ivi incluse quelle per il rilascio delle nuove autorizzazioni previste, l'indicazione delle strutture che dovranno essere utilizzate, gli adempimenti in capo agli operatori commerciali ed al Comune.
- 3) La presente normativa ha durata indeterminata. Il Consiglio Comunale potrà provvedere, nel tempo, ad altre modifiche od integrazioni riguardanti l'intera normativa o parti di essa.



AR

## TITOLO II°

**Le aree per l'attività di commercio su aree pubbliche nel territorio comunale, il numero di posteggi e di autorizzazioni, le frequenze temporali, i generi merceologici che potranno essere offerti in vendita.**

### Articolo 1

#### Disposizioni generali

- 1) All'interno dei differenti ambiti urbani, sono stabilite le frequenze temporali per l'esercizio dell'attività (quotidiana, settimanale, quindicinale, stagionale) con l'indicazione delle rispettive aree pubbliche da poter utilizzare, autorizzazioni amministrative e relativi beni previsti per la vendita.
- 2) Ciascuna area è identificata con un codice identificativo, costituito da un numero seguito da una lettera, riportato su apposita tavola planimetrica fornita in allegato. Inoltre, per ciascuna area, a seguire sono specificati: il numero della tavola planimetrica di riferimento, le dimensioni del relativo posteggio, la merceologia, nonché la struttura fissa o mobile da poter utilizzare per l'esercizio dell'attività.

### Articolo 2

#### L'esercizio dell'attività a Scicli Centro e a lungi.

##### 1) Attività quotidiana.

Premesso che è possibile esercitare l'attività di vendita nelle ore ante e post meridiane, (per i casi in cui è previsto diversamente è fatta esplicita menzione), la disciplina normativa è la seguente:

- 1.1) Sono confermate le seguenti aree pubbliche per l'attività quotidiana, unitamente alle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico ed alle corrispondenti autorizzazioni amministrative definite per merceologia.

Ubicazione	C.I.	Tavola	Superficie (mq)	Merceologia	Tipo
Via Ospedale x Corso Umberto	1a	5	6x3=18	Ortofrutta	Chiosco
Via Tagliamento	4a	4	6x3=18	Ortofrutta	Chiosco
Via Aldo Moro x Viale 1° Maggio	6a	8	6x3=18	Ortofrutta	Chiosco
Viale 1° Maggio x Via dei Lillà	7a	9	6x3=18	Ortofrutta	Chiosco
Via Colombo x Via Forlanini	8a	5	6x3=18	Ortofrutta	Chiosco
Via Tagliamento x Via Colombo	9a	4	6x3=18	Ortofrutta	Chiosco
Via Cesareo	11a	9	6x3=18	Ortofrutta	Chiosco



2) Sono istituite le seguenti aree pubbliche per l'attività quotidiana, definite per merceologia.

Ubicazione	C.I.	Tav.	mq	Merceologia	Tipo
Via Aleardi x Corso Umberto	1b	5	3x3=9	Alimenti e Bevande	Chiosco
Via S.M. la Nova x Via S. Filippo	2b	2	3x3=9	Alimenti e Bevande	Chiosco
Via S. Bartolomeo	3b	3	3x3=9	Alimenti e Bevande	Chiosco
Via Arcieri	5b	6	6x3=18	Alimenti e Bevande	Autobar/ chiosco
Via Ignazio Emmolo	6b	11	6x3=18	Alimenti e Bevande	Autobar/ chiosco
Via Brancati	7b	12	6x3=18	Alimenti e Bevande	Autobar/ chiosco
Via Brancati	8b	12	6x3=18	Ortofrutta	Automezzo
Piazzale Olimpiadi	9b	10	6x3=18	Alimenti e Bevande	Autobar
Piazzale Olimpiadi	20b	10	6x3=18	Pesce Fresco	Automezzo
Corso Garibaldi	19b	7	4x3=12	Ortofrutta	Automezzo
Via Bixio	17b	7	4x3=12	Ortofrutta	Automezzo
Piazza Italia	10b	1	2x4=8	Non alimentari	Banchetto
Largo Gramsci x Corso Mazzini	15b	1	4x2=8	Latte fresco	Chiosco
Piazzale Olimpiadi	16b	10	4x2=8	Latte fresco	Chiosco

*Handwritten signature or initials.*



Presso l'apposita area individuata nel progetto relativo all'ampliamento del cimitero sarà svolta l'attività di vendita di fiori ed articoli cimiteriali.

Nelle more della realizzazione dell'ampliamento, presso l'attuale Piazzale del Cimitero l'attività quotidiana sarà svolta in sei aree per altrettanti posteggi dei quali almeno il 50% riservati ai produttori agricoli.

Al riguardo si stabilisce quanto segue:

Ubicazione	C.I.	Tav.	Mq	Merceologia	Tipo
Piazzale Cimitero	11b	12a	4x2=8	Fiori ed Articoli cimiteriali	Chiosco o Automezzo
Piazzale Cimitero	12b	12a	4x2=8	Fiori ed Articoli cimiteriali	Chiosco o Automezzo
Piazzale Cimitero	13b	12a	4x2=8	Fiori ed Articoli cimiteriali	Chiosco o Automezzo
Piazzale Cimitero	14b	12a	4x2=8	Fiori ed Articoli cimiteriali	Chiosco o Automezzo
Piazzale Cimitero	15b	12a	4x2=8	Fiori ed Articoli cimiteriali	Chiosco o Automezzo
Piazzale Cimitero	16b	12a	4x2=8	Fiori ed Articoli cimiteriali	Chiosco o Automezzo

## **2. Attività settimanale**

2.1) E' confermato il mercato rionale di C/da Zagarone nell'attuale area, come da planimetria allegata, da effettuarsi il martedì, nelle ore anti-meridiane.

Il numero delle concessioni su area pubblica ed autorizzazioni corrispondenti è stabilito in numero di 172 (centosettantadue), così distinto:

- 165 (centosessantacinque) di cui:
  - n. 12 per gli operatori commerciali del settore alimentare;
  - n. 153 per gli operatori commerciali del settore non alimentare;
- 7 (sette) per i produttori agricoli.

I suddetti posteggi hanno le seguenti dimensioni :

- n. 4 (ml. 12,00x 5,00)
- n. 7 (ml. 10,00x 5,00)
- n. 45 (ml. 8,00x 5,00)
- n. 22 (ml. 7,00x 5,00)
- n. 93 (ml. 6,00x 5,00)
- n. 1 (ml. 5,00x 3,00)

AR

Per ciascuna autorizzazione già rilasciata è confermata l'attuale vendita dei corrispondenti generi merceologici.

**2.2)** Il mercato rionale di Via Tagliamento è trasferito presso la nuova area di Via Tommaseo, come da planimetria allegata.

E' mantenuta la giornata del sabato nelle ore post – meridiane.

Nella nuova area il numero delle concessioni e corrispondenti autorizzazioni amministrative è stabilito in 39 (trentanove):

36 (trentasei) per operatori commerciali di cui:

- n. 5 per il settore alimentare;
- n. 31 per il settore non alimentare

3 (tre) per i produttori agricoli.

Così distinti per dimensione del posteggio:

n. 35 (ml. 6,00x 5,00);

n. 04 (ml. 8,00x 5,00);

**2.3)** Sono confermate le seguenti aree pubbliche per l'attività settimanale, unitamente alle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico ed alle autorizzazioni amministrative, definite per merceologia e orario di vendita.

Ubicazione	C.I.	Ta v.	mq	Merceologia	Giorno	Orario	Tipo
Piazzale Olimpiadi	1c	10	6x3=18	Polli macellati	Sabato	16-21	Automezzo
Don Minzoni x Largo Gramsci	2c	1	6x3=18	Alimenti e Bevande	Sabato e Domenica		Autobar
Via Arcieri	18b	6	6x3=18	Salumi e Formaggi	Sabato	9 -14	Automezzo

AR

2.4) Sono istituite le seguenti aree pubbliche per l'attività settimanale definite per merceologia ed orario di attività.

Presso ciascuna area è prevista 1 (una) concessione per l'occupazione del suolo pubblico ed il rilascio della corrispondente autorizzazione amministrativa.

Ubicazione	C.I.	Tav.	mq	Merceologia	Giorno	Orario	Tipo
Via Colombo x Via Forlanini	3c	5	6x3=18	Polli arrosto	Martedì e Sabato	9-15	Automezzo
Largo Gramsci	4c	1	6x3=18	Alimenti e Bevande	Sabato e Domenica		Autobar
Piazza Italia	5c	1	6x3=18	Alimenti e Bevande	Sabato e Domenica		Autobar

2.5) Le operazioni di vendita, per l'attività settimanale, già svolte presso il Piazzale Olimpiadi, sono trasferite in Via Gioberti x Viale 1° Maggio, inoltre, si stabilisce quanto segue:



Ubicazione	C.I.	Tav.	Mq	Merceologia	Giorno	Orario	Tipo
Via Gioberti x Viale 1° Maggio	6c	9	6x3=18	Polli allo spiedo	Venerdì	9-15	Automezzo

*AR*

### 3. Attività stagionale (periodo 1 ottobre – 31 dicembre)

3.1) Sono confermate le seguenti aree pubbliche per l'attività stagionale dal 1° ottobre al 31 dicembre, unitamente alle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico ed alle autorizzazioni amministrative, per l'attività di vendita di "caldarroste":

Ubicazione	C.I.	Tav.	Mq	Merceologia	Giorno	Orario	Tipo
Piazza Italia	1e	1	2x3=6	Caldarroste	Tutti i giorni	18-22	Banchetto
Via Ancona x C.so Mazzini	2e	1	2x3=6	Caldarroste	Tutti i giorni	18-22	Banchetto

#### **4. Mercatini dell'antiquariato e di prodotti dell'artigianato**

Sono istituiti dei mercatini per la vendita di "prodotti dell'antiquariato, dell'artigianato locale ibleo e/o regionale".

E' data delega all'Assessorato allo Sviluppo Economico predisporre il calendario delle attività con l'indicazione delle aree e del rispettivo numero di posteggi utilizzabili al loro interno.

#### **5. Artigianato locale**

In aree non interessate dal traffico veicolare, gli artigiani locali, singolarmente, o costituiti fra di loro non necessariamente secondo gli appositi istituti giuridici, ma anche in gruppi, associazioni od altro, potranno richiedere ed ottenere dal Comune l'utilizzo, per le ore post – meridiane, di spazi pubblici comunali, al cui interno vendere e/o provvedere alla lavorazione, composizione, rifinitura, allestimento o quanto necessario alla produzione dei beni facenti parte della loro attività artigianale.

Le aree di cui al presente comma saranno date in uso secondo le disposizioni contenute nel Regolamento.

E' data delega all'Assessorato allo Sviluppo Economico predisporre il calendario delle attività con l'indicazione delle aree e del rispettivo numero di posteggi utilizzabili al loro interno.

### **Articolo 3**

#### **L'esercizio dell'attività a Donnalucata e a Playa Grande**



##### **1. Attività quotidiana**

Premesso che è possibile esercitare l'attività di vendita nelle ore ante e post meridiane, la disciplina normativa è la seguente:

- 1.1) Sono confermate le seguenti 6(sei) aree pubbliche in Via Pirandello per l'attività quotidiana di vendita di prodotti ittici, unitamente alle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico ed alle autorizzazioni amministrative:

g  
AR

Ubicazione	C.I.	Tavola	mq	Merceologia	Tipo
Via Pirandello	1f	14	5x3=15	Prodotti ittici	Banco
Via Pirandello	2f	14	5x3=15	Prodotti ittici	Banco
Via Pirandello	3f	14	5x3=15	Prodotti ittici	Banco
Via Pirandello	4f	14	5x3=15	Prodotti ittici	Banco
Via Pirandello	5f	14	5x3=15	Prodotti ittici	Banco
Via Pirandello	6f	14	5x3=15	Prodotti ittici	Banco

1.2) Si confermano le seguenti aree:

Ubicazione	C.I.	Tav.	mq	Merceologia	Tipo
Viale della Repubblica	7f	16	6x3=18	Ortofrutta	Chiosco
Via S. Allende x Martin Luter King	8f	17	6x3=18	Ortofrutta	Chiosco

1.2) Sono istituite le seguenti aree pubbliche per l'attività quotidiana, definite per merceologia.



Ubicazione	C.I.	Tav.	Mq	Merceologia	Tipo
Viale della Repubblica	12f	14	8x4=32	Alimenti e Bevande	Chiosco

## 2. Attività settimanale

2.1) Sono confermate le seguenti aree pubbliche per l'attività settimanale, unitamente alle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico ed alle corrispondenti autorizzazioni amministrative, definite per merceologia e orari di vendita.

Ubicazione	C.I.	Tav.	mq	Merceologia	Giorno	Orario	Tipo
Via Milizie	9f	18	6x3=18	Polli macellati	Sabato	16-21	Automezzo
Via Milizie	10f	18	2x3=6	Frutta secca	Sabato	16-21	Banchetto
Via Gorizia	11f	14	6x3=18	Salumi e Formaggi	Domenica	9-14	Automezzo

### **3. Attività stagionale (periodo 15 giugno – 15 settembre)**

**3.1)** Il mercato quindicinale di Via Pirandello è trasferito nel parcheggio di Via Merano. Dal 15 giugno al 15 Settembre sarà svolto nella giornata del venerdì, con frequenza settimanale.

Il numero dei posteggi previsti nella nuova ubicazione è stabilito in numero di 50 (cinquanta) così distinto:

- 44 (quarantaquattro) per operatori commerciali del settore non alimentare;
- 3 (tre) per operatori commerciali del settore alimentare;
- 3 (tre) per produttori agricoli.

I suddetti posteggi hanno le seguenti dimensioni :

n. 1 (ml. 12,00x 5,00)

n. 2 (ml. 10,00x 5,00)

n. 4 (ml. 8,00x 5,00)

n. 26 (ml. 7,00x 5,00)

n. 17 (ml. 6,00x 5,00)

Il numero delle concessioni per l'uso del suolo pubblico è pari a quello delle autorizzazioni amministrative corrispondenti. Per ciascuna di queste ultime è confermata l'attuale vendita dei generi merceologici.



### **4. Attività quindicinale (periodo 16 settembre – 14 giugno)**

**4.1).** Presso l'area di Via Merano di cui alla precedente lettera **3.1)**, dal 16 settembre al 14 giugno si effettua nella giornata del venerdì, ogni quindici giorni, l'esercizio dell'attività per il medesimo numero di posteggi ed autorizzazioni amministrative di cui alla lettera **3.1)** citata.

Per ciascuna autorizzazione di titolarità degli operatori commerciali sono confermati i generi del settore merceologico attualmente offerti in vendita.

**4.2).** Sono confermate le seguenti aree pubbliche per l'attività stagionale, quotidiana, unitamente alle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico, ed alle corrispondenti autorizzazioni amministrative:

g  
AR

Ubicazione	C.I.	Tav.	mq	Merceologia	Orario	Tipo
Via Marina	1g	13	6x2=12	Non alimentare	18-24	Banchetto
Via Marina	2g	13	6x2=12	Non alimentare	18-24	Banchetto
Via Marina	3g	13	6x2=12	Non alimentare	18-24	Banchetto
Via Marina	4g	13	6x2=12	Non alimentare	18-24	Banchetto
Via Marina	5g	13	6x2=12	Non alimentare	18-24	Banchetto
Via Marina	6g	13	6x2=12	Non alimentare	18-24	Banchetto
Via Marina	7g	13	6x2=12	Non alimentare	18-24	Banchetto
Via Marina	8g	13	6x2=12	Non alimentare	18-24	Banchetto
Via Pirandello x Via Perello	9g	14	6x3=18	Articoli spiaggia	9-24	Banchetto

**4.4)** Sono istituite le seguenti aree pubbliche per l'attività stagionale quotidiana. A ciascuna area corrisponde 1 (una) concessione per l'uso del suolo pubblico e la corrispondente autorizzazione amministrativa, definita per merceologia:

Ubicazione	C.I.	Tav.	mq	Merceologia	Orario	Tipo
Via Pirandello	12g	14	6x2=12	Libri	18-24	Banchetto
Viale della Repubblica x Via Pirandello	13g	14	6x3=18	Articoli da spiaggia	9-24	Banchetto
Via Marina x Via A. Fava	14g	13	6x3=18	Alimenti e Bevande		Autobar
Via Lido x Via Marina	15g	15	8x4=32	Alimenti e Bevande		Chiosco
Via Lentini	16g	20	6x3=18	Alimenti e Bevande		Autobar/Chiosco
Piazzale Spinasanta	17g	21	6x3=18	Alimenti e Bevande		Autobar/Chiosco
Piazzale Lido Arizza	18g	22	6x3=18	Alimenti e Bevande		Autobar/Chiosco
Via Savona	19g	18	6x3=18	Alimenti e Bevande		Autobar/Chiosco
Viale Altamura	20g	19	6x3=18	Alimenti e Bevande		Autobar/Chiosco
Viale Altamura	22g	19	6x3=18	Ortofrutta	7-20	Automezzo
Via Pirandello	24g	14	4x2=8	Latte Fresco	0-24	Chiosco

## **5. Mercatino dell'antiquariato e di prodotti dell'artigianato**

E' istituito un mercatino per la vendita di "prodotti dell'antiquariato, dell'artigianato locale, ibileo e/o regionale".

E' data delega all'Assessorato allo Sviluppo Economico predisporre il calendario delle attività con l'indicazione dell'area e del rispettivo numero di posteggi utilizzabili al loro interno.

## **6. Artigianato locale**

In aree non interessate dal traffico veicolare, gli artigiani locali, singolarmente, o costituiti fra di loro non necessariamente secondo gli appositi istituti giuridici, ma anche in gruppi, associazioni od altro, potranno richiedere ed ottenere dal Comune l'utilizzo, per le ore post – meridiane, di spazi pubblici comunali, al cui interno vendere e/o provvedere alla lavorazione, composizione, rifinitura, allestimento o quanto necessario alla produzione dei beni facenti parte della loro attività artigianale.

Le aree di cui al presente comma saranno date in uso secondo le disposizioni contenute nel Regolamento.

E' data delega all'Assessorato allo Sviluppo Economico predisporre il calendario delle attività con l'indicazione delle aree e del rispettivo numero di posteggi utilizzabili al loro interno.



### **Articolo 4**

#### **L'esercizio dell'attività a Cava d'Aliga**

### **1. Attività stagionale (periodo 15 giugno – 15 settembre)**

#### **1.1) Attività quotidiana**


Sono confermate, per l'attività quotidiana, le seguenti aree pubbliche già utilizzate, unitamente alle concessioni per l'uso del suolo pubblico e corrispondente numero di autorizzazioni amministrative:



Ubicazione	C.I.	Tav.	mq	Merceologia	Orario	Tipo
Via Frine	1h	26	6x2=12	Non alimentare	18-24	Banchetto
Via Frine	2h	26	6x3=18	Articoli spiaggia	9-24	Banchetto
Piazza Mediterraneo	3h	24	6x3=12	Ortofrutta	7-20	Automezzo

1.2) Sono istituite le seguenti aree pubbliche, per l'attività stagionale, quotidiana, definite per tipologia, ore di attività:

Ubicazione	C.I.	Tav.	Mq	Merceologia	Orario	Tipo
Via Frine	5h	26	6x3=18	Polli allo spiedo	10-15	Automezzo
Via Cleopatra	6h	25	6x3=18	Alimenti e Bevande		Autobar
Piazza Morana	11h	27	6x3=18	Ortofrutta	7-20	Automezzo
Via Frine	12h	26	4x2=8	Latte Fresco	0-24	Chiosco



### Attività settimanale (periodo 15 giugno – 15 settembre)

2.1) E' istituito nel parcheggio di Via Cleopatra (vedi planimetria allegata), un mercato settimanale per l'esercizio dell'attività da svolgere nella giornata di mercoledì durante le ore post-meridiane.

Il numero dei posteggi è pari 30 (trenta), presso i quali, in forza delle concessioni su suolo pubblico e delle corrispondenti autorizzazioni amministrative, l'articolazione dei generi che potranno essere offerti in vendita è così distintamente stabilita:

- 28 (ventotto) di cui:
  - n. 4 per gli operatori commerciali del settore alimentare;
  - n. 24 per gli operatori commerciali del settore non alimentare;
- 2 (due) per i produttori agricoli.

I suddetti posteggi hanno le seguenti dimensioni :

n. 30 (ml. 6,00x 5,00)

### 3. Attività quindicinale (periodo 16 settembre – 14 giugno)

**3.1)** E' istituito nel parcheggio di Via Cleopatra (vedi planimetria allegata) un mercato quindicinale per l'esercizio dell'attività da svolgere nella giornata di venerdì, in alternanza al mercato di Donnalucata, nel corso delle ore ante- meridiane.

Il numero dei posteggi è pari 30 (trenta), presso i quali, in forza delle concessioni su suolo pubblico e delle corrispondenti autorizzazioni amministrative, l'articolazione dei generi che potranno essere offerti in vendita è così distintamente stabilita:

- 28 (ventotto) di cui:
  - n. 4 per gli operatori commerciali del settore alimentare;
  - n. 24 per gli operatori commerciali del settore non alimentare;
- 2 (due) per i produttori agricoli.

I suddetti posteggi hanno le seguenti dimensioni :

n. 30 (ml. 6,00x 5,00)



#### **Mercatino dell'antiquariato e di prodotti dell'artigianato**

E' istituito un mercatino per la vendita di "prodotti dell'antiquariato, dell'artigianato locale, regionale e/o nazionale".

E' data delega all'Assessorato allo Sviluppo Economico predisporre il calendario delle attività con l'indicazione dell'area e del rispettivo numero di posteggi utilizzabili al loro interno.

#### **5. Artigianato locale**

In aree non interessate dal traffico veicolare, gli artigiani locali, singolarmente, o costituiti fra di loro non necessariamente secondo gli appositi istituti giuridici, ma anche in gruppi, associazioni od altro, potranno richiedere ed ottenere dal Comune l'utilizzo, per le ore post-meridiane, di spazi pubblici comunali, al cui interno vendere e/o provvedere alla lavorazione, composizione, rifinitura, allestimento o quanto necessario alla produzione dei beni facenti parte della loro attività artigianale.

Le aree di cui al presente comma saranno date in uso secondo le disposizioni contenute nel Regolamento.

E' data delega all'Assessorato allo Sviluppo Economico predisporre il calendario delle attività con l'indicazione delle aree e del rispettivo numero di posteggi utilizzabili al loro interno.

## Articolo 5

### L'esercizio dell'attività a Sampieri

#### 1. Attività stagionale (periodo 15 giugno – 15 settembre)

1.1) Sono confermate le seguenti aree pubbliche per l'attività stagionale, quotidiana ed orario ante-post meridiane, unitamente alle concessioni per l'uso del suolo pubblico e corrispondenti autorizzazioni amministrative, definite per merceologia:

Ubicazione	C.I.	Tav.	Mq	Merceologia	Orario	Tipo
Via Miramare	1i	28	6x2=12	Artigianato africano	18-24	Banchetto
Via Miramare	2i	28	6x2=12	Artigianato africano	18-24	Banchetto
Via Miramare	3i	28	6x2=12	Articoli da spiaggia	9-24	Banchetto
Via Cipro	4i	28	4x4=16	Ortofrutta	7-20	Chiosco
Via Miramare	5i	29	6x4=24	Alimenti e Bevande		Chiosco
Via Miramare	6i	28	8x4=32	Alimenti e Bevande		Chiosco
Via Miramare	7i	29	6x2=12	Libri	18-24	Banchetto



1.2) Sono istituite le seguenti aree pubbliche per l'attività stagionale, quotidiana ed orario ante-post meridiane, definite per merceologia:

Ubicazione	C.I.	Tav.	Mq	Merceologia	Orario	Tipo
Parcheggio Via Cipro	8i	28	6x3=18	Polli allo spiedo	10-15	Automezzo
Via Carignano	13i	31	4x2=8	Latte Fresco	0-24	Chiosco
Pisciotto	11i	30	5x4=20	Alimenti e Bevande		Chiosco/Autobar

AR

1.3) E' istituito lungo Il Viale Palma di Maiorca (vedi planimetria allegata), un mercato settimanale per l'esercizio dell'attività da svolgere nella giornata del lunedì durante le ore post- meridiane.

Il numero dei posteggi è pari 15 (quindici), presso i quali, in forza delle concessioni su suolo pubblico e delle corrispondenti autorizzazioni amministrative, l'articolazione dei generi che potranno essere offerti in vendita è così distintamente stabilita:

- 14 (quattordici) di cui:
  - n. 4 per gli operatori commerciali del settore alimentare;
  - n. 10 per gli operatori commerciali del settore non alimentare;
- 1 (uno) per i produttori agricoli.

I suddetti posteggi hanno le seguenti dimensioni :

n. 15 (ml. 6,00x 5,00)

## 2) **Mercatino dell'antiquariato e di prodotti dell'artigianato**

E' istituito un mercatino per la vendita di "prodotti dell'antiquariato, dell'artigianato locale, regionale e/o nazionale".

E' data delega all'Assessorato allo Sviluppo Economico predisporre il calendario delle attività con l'indicazione dell'area e del rispettivo numero di posteggi utilizzabili al loro interno.



### **Artigianato locale**

In aree non interessate dal traffico veicolare, gli artigiani locali, singolarmente, o costituiti fra di loro non necessariamente secondo gli appositi istituti giuridici, ma anche in gruppi, associazioni od altro, potranno richiedere ed ottenere dal Comune l'utilizzo, per le ore post-meridiane, di spazi pubblici comunali, al cui interno vendere e/o provvedere alla lavorazione, composizione, rifinitura, allestimento o quanto necessario alla produzione dei beni facenti parte della loro attività artigianale.

Le aree di cui al presente comma saranno date in uso secondo le disposizioni contenute nel Regolamento.

E' data delega all'Assessorato allo Sviluppo Economico predisporre il calendario delle attività con l'indicazione delle aree e del rispettivo numero di posteggi utilizzabili al loro interno.

AR

1

COMUNE DI SCICLI	
Prot. n.	28783
Atto n.	15 011 2009
Categoria	Classe Fasc.

## COMUNE DI SCICLI

attività per il commercio su aree pubbliche

tavole planimetriche con i codici identificativi

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten mark]*

OK







Scicli  
S. M. la nuova

Attività  
per il commercio su aree pubbliche



2b

TAVOLA 2



Scicli  
San Bartolomeo

Attività  
per il commercio su aree pubbliche



3b

TAVOLA 3

AR






**Attività**  
**per il commercio su aree pubbliche**

**Scicli**  
 via tagliamento

4a 9a

**TAVOLA 4**




Scicli  
via colombo

Attività  
per il commercio su aree pubbliche



1a 8a 1b 3c

TAVOLA 5

AR





Scicli  
villaggio per mare


Attività  
per il commercio su  
spazio pubblico



5b 18b

TAVOLA 6

225365











Scicli  
viale maggio

Attività  
per il commercio  
pubbliche



6a



TAVOLA 8





Sciacca  
comune

Attività  
per il commercio su aree pubbliche



7a 11a 6c



TAVOLA 9


AR





**Attività**  
**per il commercio su aree pubbliche**

**Scicli**  
lungi - stadio



1c 9b 16b 20b

**TAVOLA 10**





Scicli  
via emmolo

Attività  
per il commercio su aree pubbliche



6b



TAVOLA 11





Scicli  
via brancati

Attività  
per il commercio su aree pubbliche



7b 8b


TAVOLA 12



Scicli  
piazzale cimitero

Attività

per il commercio su aree pubbliche



11b 12b 13b 14b 15b 16b

TAVOLA 12A

AR

AR



Donnalucata Attività  
via marina  
per il commercio su aree pubbliche



19 29 39 49 59 69 79 89 149



TAVOLA 13

AR





Donnalucata Attività

via pirandello

per il commercio su aree pubbliche



11f 21f 31f 41f 51f 61f 111f  
121f 9g 12g 13g 24g

TAVOLA 14





Donnalucata **Attività**  
via lido  
per il commercio su aree pubbliche




TAVOLA 15

159



Handwritten initials: AR





Donnalucata **Attività**  
 visite dalla repubblica  
 per il commercio sulle pubbliche  
 SE DI SCIET  
 teria

197165

TAVOLA 16

71

Scale bar and north arrow





Donnalucata **Attività**  
 via salvador allende  
 per il commercio su aree pubbliche



AR

81

TAVOLA 17



Donnalucata Attività  
Via delle milizie  
per il commercio su aree pubbliche



9f 10f 199

AR

TAVOLA 18





Donnalucata **Attività**  
per il commercio su aree pubbliche

Comune



20g 22g



TAVOLA 19

AR





Donnalucata **Attività**  
via Lentini  
per il commercio su aree pubbliche

AR

16 g



**TAVOLA 20**



Donnalucata  
spinasanta

Attività  
per il commercio su aree pubbliche



SPIAGGIA

SPINASANTA

179



AR

TAVOLA 21



Donnalucata Attività

piazza lido, anzza

per il commercio su aree protette




189



TAVOLA 22





**Attività per il commercio su aree pubbliche**

**Cava d'Aliga**  
piazza mediterraneo

*Handwritten initials: AR*

3h

**TAVOLA 24**





Attività  
per il commercio su aree pubbliche

Cava  
d'Aliga  
via despatria

6h

6215

Handwritten initials: *AK*

TAVOLA 25






Cava  
d'Aliga  
via fine

Attività  
per il commercio su aree pubbliche

CAVA D'ALIGA



1h 2h 5h 12h





AR

TAVOLA 26






  
**Cava d'Aliga**
  
 piazza morana
   
**Attività per il commercio su aree pubbliche**

**TAVOLA 27**
  

  
 11h
   
 AR
   






Sampieri  
via miramare

Attività  
per il commercio su aree pubbliche



MARE


1i 2i 3i 4i 6i 8i



TAVOLA 28

AR





Sampieri  
via milamare

**Attività**  
**per il commercio su aree pubbliche**



AR

5.7

**TAVOLA 29**

6222





Sampieri  
Pisceatico

Attività  
per il commercio su aree pubbliche

FORNACE  
PENNA

111

TAVOLA 30







Sampieri  
via Carignano

Attività  
per il commercio su aree pubbliche



131

TAVOLA 31

Handwritten signature or initials in blue ink.